Comune di Arnara

Provincia di Frosinone

i Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – e-mail: info@comune.arnara.fr.it

SITO WEB: www.comune.arnara.fr.it

Prot. n. 3993 del 26 GIU 2019

DECRETO N. 4 DEL 26 GIU 2019

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Arnara;

VISTO il verbale del 27/05/2019 dell'Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 10 Consiglieri assegnati al Comune;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto;

VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 215 del 2012, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

VISTO l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014 n.56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni" ed esaminati in particolare il comma 135 che fissa in due il numero massimo degli assessori per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti*;

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 31 maggio 1991 e ss. mm. ed ii;

CONSIDERATO che la nomina di assessori esterni, pure prevista dallo Statuto comunale, costituisce una mera facoltà;

RITENUTO di procedere alla nomina degli assessori scegliendoli tra i consiglieri comunali, atteso il rapporto di stretta fiduciarietà intercorrente tra il Sindaco e i componenti della Giunta comunale;

DATO ATTO che, conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis: Consiglio di Stato, Sezione V, n. 406/2016) si è proceduto da parte del sottoscritto Sindaco allo *"svolgimento [...] di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi"*, con note prot. nn. 3825 e 3826 del 31 maggio 2019;

RISCONTRATO che sono state acquisite agli atti le note dei Consiglieri di genere femminile con cui viene comunicata l'indisponibilità a ricoprire l'incarico di Assessore per impegni di carattere personale (prot. nn. 3886 e 3887 del 04.06.2019);

RILEVATO che risulta comunque necessario nominare la Giunta Comunale al fine di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa pur nella mancata applicazione del principio della rappresentanza di genere dovuto alle rinunce di cui sopra;

RICHIAMATA, al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (CdS, V, n 406/2016, cit) per il quale *" se è vero che la ratio della norma in questione è quella di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando in definitiva che l'esercizio delle funzioni politico amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile (così assicurando anche con riferimento all'accesso alle cariche elettive il principio di uguaglianza predicato dall'art. 3 della Costituzione)"*, *"anche il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall'art. 1, sia con riferimento al principio di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione"* con la conseguenza che che l'applicazione della prescrizione sulla parità dei generi, *"non può pertanto in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico amministrative, ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi"*;

RILEVATO che alla data dell'ultimo censimento ISTAT il Comune di Arnara risulta avere una consistenza demografica inferiore ai tremila abitanti;

RITENUTO pertanto di nominare n. 2 (due) assessori, tra cui un Vicesindaco;

RITENUTO inoltre di dover procedere all'attribuzione ai nominati assessori delle deleghe di funzioni, mantenendo in capo a sè stesso le ulteriori competenze non espressamente delegate;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il vigente Statuto comunale;

NOMINA

Vicesindaco ed Assessore del Comune di Arnara (FR) il Consigliere comunale **Cecconi Diego**;

Assessore del Comune di Arnara (FR) il Consigliere comunale **Roma Roberto**;

DELEGA

Al Vicesindaco ed Assessore, **Cecconi Diego**, le seguenti funzioni: **Viabilità e Trasporti, Ambiente, Sport, Organi istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza amministrativa, Demanio e Patrimonio**;

All'Assessore, **Roma Roberto**, le seguenti funzioni: **Lavori pubblici e manutenzioni, Servizi sociali, Servizi alla cittadinanza, Turismo e Spettacolo, Caccia, Agricoltura e Attività produttive**;

DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arnara, 6 giugno 2019

Il Sindaco
Massimo Fiori